

SCHEDA INFORMATIVA

Promozione della proprietà d'abitazione con il conto di libero passaggio

Il Suo avere di libero passaggio presso la HBL Fondazione di libero passaggio fa parte della Sua previdenza professionale. A determinate condizioni, può utilizzare tale avere per finanziare la Sua proprietà d'abitazione ad uso proprio. La presente scheda informativa Le spiega in modo semplice cosa deve tenere presente quando ricorre alla promozione della proprietà d'abitazione presso la HBL Fondazione di libero passaggio («Fondazione»).

1. Consenso del coniuge o del partner registrato

Il prelievo anticipato può essere richiesto solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

2. Aspetti fiscali

a) Un prelievo anticipato comporta la tassazione dell'avere previdenziale nell'anno del prelievo.

b) In caso di prelievo anticipato per un immobile all'estero o in caso di domicilio all'estero, viene applicata un'imposta alla fonte da parte della Confederazione e del rispettivo Cantone (nel caso della Fondazione il Cantone di Argovia). La Fondazione addebita tale importo fiscale direttamente sul conto di libero passaggio prima del versamento dell'avere previdenziale.

c) Ai sensi dell'art. 19 della Legge federale sull'imposta preventiva (LIP), la Fondazione è tenuta a comunicare alla Amministrazione federale delle contribuzioni i prelievi anticipati della prestazione di libero passaggio entro 30 giorni, utilizzando l'apposito modulo.

d) L'Amministrazione federale delle contribuzioni tiene un registro dei prelievi anticipati segnalati e delle relative restituzioni. Su richiesta scritta del titolare della previdenza, essa conferma l'importo dei prelievi anticipati in sospeso e lo informa in merito all'autorità competente per la restituzione delle imposte versate.

e) In caso di restituzione del prelievo anticipato, l'importo dell'imposta versata viene rimborsato senza interessi.

f) Per ottenere il rimborso dell'importo fiscale è necessario presentare una richiesta scritta all'autorità che lo ha riscosso. Il richiedente deve presentare un attestato relativo alla restituzione alla Fondazione del capitale previdenziale investito nella proprietà d'abitazione e all'importo fiscale versato alla Confederazione, al Cantone e al Comune a seguito del prelievo anticipato (art. 14 OEPL). Il diritto al rimborso delle imposte versate decade dopo tre anni dal versamento del prelievo anticipato alla Fondazione (art. 83a cpv. 3 LPP).

g) Se la persona intende utilizzare nuovamente per la propria proprietà d'abitazione, entro due anni, il ricavato ottenuto dalla

vendita della proprietà d'abitazione, nella misura corrispondente al prelievo anticipato, può versare tale importo alla Fondazione (art. 30d cpv. 4 LPP).

3. Garanzia dello scopo previdenziale

La Fondazione è tenuta per legge a far iscrivere la restrizione alla vendita nel relativo foglio del registro fondiario. Deve darne comunicazione contestualmente al versamento del prelievo anticipato. Un immobile gravato da una restrizione alla vendita non può essere venduto senza il consenso della Fondazione. La restrizione alla vendita può essere cancellata alle seguenti condizioni:

- a) tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia
- b) dopo il verificarsi di un altro evento previdenziale
- c) in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio; oppure
- d) se viene dimostrato che l'importo investito nella proprietà d'abitazione è stato restituito alla Fondazione. Se il titolare della previdenza acquista, con il prelievo anticipato, quote di una cooperativa edilizia, queste devono essere depositate presso la Fondazione a garanzia dello scopo previdenziale.

4. Importo minimo e limiti

- a) Non è previsto alcun importo minimo.
- b) Se la persona assicurata ha superato i 50 anni di età, può prelevare al massimo l'importo maggiore tra i seguenti:
 - I. l'importo della prestazione di libero passaggio risultante all'età di 50 anni;
 - II. la metà dell'importo della prestazione di libero passaggio attualmente risultante.

5. Prelievi multipli

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OFLP, è possibile richiedere un prelievo anticipato solo una volta ogni cinque anni.

6. Titoli

Eventuali investimenti in titoli saranno venduti senza una Sua istruzione specifica, qualora il ricavato della vendita sia necessario per coprire il prelievo anticipato.

7. Avviso legale

Si applicano le disposizioni regolamentari e di legge.

8. A chi posso rivolgermi in caso di domande?

Siamo a Sua disposizione per qualsiasi domanda relativa all'utilizzo del Suo avere di libero passaggio a favore della promozione della proprietà d'abitazione. I nostri dati di contatto sono disponibili sul sito web della HBL Fondazione di libero passaggio.

9. Contatti

HBL Fondazione di libero passaggio
Bahnhofstrasse 2 | 5600 Lenzburg
Telefono: +41 62 885 16 17 | info@hbl-vorsorge.ch
www.hbl-vorsorge.ch